

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **75/1995** (ECLI:IT:COST:1995:75)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SPAGNOLI** - Redattore: - Relatore: **VARI**

Camera di Consiglio del **08/02/1995**; Decisione del **22/02/1995**

Deposito del **01/03/1995**; Pubblicazione in G. U. **08/03/1995**

Norme impugnate:

Massime: **21915**

Atti decisi:

N. 75

## ORDINANZA 22 FEBBRAIO-1 MARZO 1995

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: avv. Ugo SPAGNOLI; Giudici: prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, numero 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 821 (recte: n. 825) (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria), dell'art. 47 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art. 46 dello stesso d.P.R. n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), promosso con ordinanza emessa il 28 gennaio 1994 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Venezia sul ricorso proposto dall'Ufficio Imposte dirette di Chioggia contro Bregolin Raffaella ed altri iscritta al n. 585 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 febbraio 1995 il Giudice relatore Massimo Vari;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 28 gennaio 1994 (r.o. n. 585/1994), la Commissione tributaria di secondo grado di Venezia - nella controversia fra Bregolin Raffaella ed altri e l'Amministrazione delle finanze - ha sollevato questione di legittimità costituzionale:

a) degli artt. 10, numero 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 821 (recte: 9 ottobre 1971, n. 825) e 47 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per contrasto con gli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione, "nella parte in cui non viene fatta distinzione alcuna, quanto alla sanzione, tra l'ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta e quella di dichiarazione regolarmente presentata e non sottoscritta";

b) dell'art. 46 del menzionato d.P.R. nella parte in cui prevede, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, "trattamenti sanzionatori diversificati per il sostituto d'imposta rispetto ad altre categorie di contribuenti per la identica irregolarità formale";

che, nel giudizio, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che, nell'atto d'intervento, ha chiesto che vengano dichiarate inammissibili le questioni relative all'art. 10, numero 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 e all'art. 46 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ed infondata la questione relativa all'art. 47, mentre, nella memoria successivamente depositata, ha concluso per la restituzione degli atti al giudice a quo, per nuovo esame della rilevanza delle questioni stesse, alla luce della sopravvenuta legge 27 luglio 1994, n. 473, di conversione del d.-l. 31 maggio 1994, n. 330;

Considerato che, nella controversia pendente innanzi al giudice a quo, nella quale si discute delle sanzioni irrogabili al sostituto di imposta che abbia presentato, per l'anno 1982, dichiarazione non sottoscritta, occorre aver riguardo all'art. 8, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che prevede la sottoscrizione "a pena di nullità";

che, peraltro, l'art. 1, comma 9-quater del d.-l. 31 maggio 1994, n. 330, convertito con modificazioni dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, ha disposto, ad integrazione del predetto terzo comma dell'art. 8 del d.P.R. n. 600/1973, che "la nullità può essere sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio territorialmente competente";

che, in relazione alla intervenuta modifica legislativa della disposizione sopra menzionata, gli atti vanno restituiti al giudice a quo, al quale spetta valutare l'eventuale incidenza della modifica stessa sul giudizio innanzi a lui pendente, segnatamente sotto il profilo della perdurante rilevanza o meno della questione sollevata.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dispone* la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di secondo grado di Venezia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1995.

Il Presidente: SPAGNOLI

Il redattore: VARI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 1 marzo 1995.

Il cancelliere: FRUSCELLA

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*